

N. 263-09 V.G.
Cron. 108/11

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA

Il Tribunale per i minorenni di Genova, riunito in Camera di Consiglio il giorno 13 gennaio 2011 nella persona dei Signori:

dott. Cinzia Miniotti,	Presidente estensore
dott. Giuliana Tondina,	Giudice
dott. Lorenza Ferrari,	Giudice onorario
dott. Roberto Polleri	Giudice onorario

Visti gli atti relativi ai minori [redacted] nato il 14-04-1997, e [redacted], nata il 17-05-

Rilevato:

che questo Tribunale per i Minorenni, con decreto del 15.09.2009, ha affidato in via provvisoria i minori al Comune dell' [redacted] per l'individuazione della miglior collocazione e del miglior progetto di sostegno, mantenendoli collocati presso la madre per il tempo necessario agli approfondimenti e inviando i genitori ad un percorso di mediazione familiare. Nello stesso provvedimento, questo tribunale ha disposto, in via provvisoria, che il padre versasse a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di 500,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate;

che la madre ha chiesto una modifica del contributo al mantenimento dal momento che ha dovuto lasciare la casa familiare, di esclusiva proprietà del padre, e sostenere un canone mensile di affitto di 500,00 euro, per la nuova abitazione sita in [redacted]. La [redacted] ha, inoltre, depositato la documentazione da cui risulta che ha chiuso la [redacted] ed [redacted], di cui era rappresentante legale e la ditta individuale [redacted], a causa della grave crisi, mentre mantiene quale socio lavoratore al 5% l'attività presso l'estetica [redacted], di proprietà del figlio maggiore: [redacted]. Rispetto al [redacted] la madre ha rimarcato che oltre allo stipendio mensile come dipendente comunale, percepisce anche 2.500,00-3.000,00 euro mensili quale assessore provinciale e che inoltre, percepisce un bonus annuale per la vendita di un software a vari comuni d'Italia; ha, pertanto, richiesto un accertamento fiscale su [redacted];

che il padre ha chiesto un ampliamento del diritto di visita, reputando i due pomeriggi alla settimana e i fine settimana alternati insufficienti, e chiedendo tre pomeriggi infrasettimanali quando non li prende per il fine settimana, e l'ampliamento del weekend di sua spettanza dal venerdì sera al lunedì mattina. Ha, inoltre, depositato la propria denuncia dei redditi 2008 e 2009 in cui si evidenzia per il lavoro dipendente un reddito di circa 41.500,00 per il 2009 da cui detrarre l'imposta di 12.000,00 euro circa; ha inoltre depositato l'attestazione relativa all'indennità annua di funzione quale assessore provinciale di 23.815,70 netti;

che la Neuropsichiatria infantile dell'ASL [redacted], con relazione 1.12.2009, ha segnalato la presenza in [redacted] di una forte sofferenza legata alla conflittualità tra i genitori, che può sfociare in comportamenti trasgressivi e autolesivi.

Rispetto ad [redacted] gli operatori hanno rilevato l'esistenza di condotte alimentari improprie e l'utilizzo di meccanismi di evitamento rispetto alle tensioni familiari. Entrambi i minori hanno espresso il desiderio di rimanere collocati presso la madre, chiedendo di vedere regolarmente il padre.

Con aggiornamento del 3.05.2010, gli operatori hanno comunicato che mentre i colloqui individuali con [redacted] stanno proseguendo regolarmente, i genitori hanno sospeso quelli di [redacted] perché hanno preferito rivolgersi ad uno psicoterapeuta privato;

che la madre ha lamentato l'interruzione del percorso di [redacted], sottolineando come tale decisione sia stata presa unilateralmente e immotivatamente dal padre, con grave pregiudizio della minore. La

di ha inoltre riferito un episodio in cui il [redacted] avrebbe stratonato violentemente [redacted] facendolo inciampare nel borsone da calcio e colpendo poi il figlio caduto a terra con un calcio al fianco; i figli le avrebbero poi riferito che qualche tempo prima il padre aveva preso a calci anche [redacted]

che il Servizio di N.P.I. ha segnalato, con relazione del 25.05.2010, che il minore ha raccontato di essere stato picchiato dal padre in presenza della sorella, e che già in un precedente colloquio ha affermato che il padre aveva percosso [redacted]. Gli operatori hanno comunicato che, rispetto al passato, il padre aveva sempre negato, adducendo a spiegazione le manipolazioni della madre;

che, in udienza, la madre ha dichiarato che [redacted] ha sospeso la psicoterapia con la psicologa della NPI perché non si trovava bene e che il padre si è impegnato trovare una professionista privata, la dr.ssa Cecchinelli. Il padre ha rimarcato che si è trattato di una decisione condivisa, mentre la madre ha ribadito di non essere stata inizialmente d'accordo. Rispetto agli ultimi accadimenti, il padre ha manifestato il proprio rammarico sul non essere stato informato delle accuse rivoltegli da [redacted] dagli operatori dei servizi né dalla madre, e ha negato di aver percosso i figli spiegando che [redacted] gli ha confessato di aver amplificato quanto accaduto perché arrabbiato con lui, come già accaduto in passato e chiarito con la psicologa. La madre ha dichiarato di non ritenere l'ex convivente una persona violenta e di essere pertanto favorevole ai suoi incontri con i figli, seppur auspicando un cambiamento nei modi troppo rigidi e autoritari del [redacted] che rischiano di risultare eccessivamente stressanti per i minori. I genitori hanno dichiarato di star proseguendo la mediazione, nonostante i continui litigi, e hanno concordato su come suddividersi le spese straordinarie, di cui in dispositivo;

ritenuto:

che il protrarsi della conflittualità tra i genitori e la tensione a cui sono sottoposti i minori rendono necessario affidarli al Comune di [redacted], presso cui si sono trasferiti insieme alla madre, perché prosegua il sostegno al nucleo e perché regoli i rapporti padre-figli con i tempi e le modalità più opportune, valutando eventuali modifiche del regime in atto sulla base delle esigenze dei minori;

che, alla luce delle problematiche relazionali tra i genitori, è necessario prescrivere ai genitori di proseguire il percorso di mediazione familiare;

che, considerata la documentazione in atti sulla rispettiva situazione economica, valutati i rispettivi redditi, è da accogliere la richiesta della madre di adeguamento del contributo a carico del padre, prevedendo la somma di 700,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità concordate dalle parti in sede di udienza (spese medico-specialistiche non coperte dal SSN e spese scolastiche documentate; spese sportive e ricreative previamente concordate e documentate); ;

che è necessario prevedere una verifica della situazione tra circa sei mesi;

P. Q. M.

Visti gli artt.333-336 C.C.;
su conforme parere del Pubblico Ministero;

AFFIDA

i minori [redacted] e [redacted] al Comune di [redacted], perché ne mantenga la collocazione presso la madre e ne regoli i contatti con il padre, valutando eventuali modifiche del regime in atto sulla base delle esigenze dei minori;

il SS provvederà inoltre, in collaborazione con l'ASL per quanto di rispettiva competenza:

- A far proseguire ai genitori il percorso di mediazione familiare e ad assicurare il sostegno alla genitorialità;
- a proseguire il sostegno psicologico di [redacted]; a collaborare con la dr.ssa [redacted] Barbara, psicoterapeuta infantile privata, che ha in cura [redacted];
- a trasmettere relazione di aggiornamento al TM entro il 30 giugno 2011;

DISPONE

A modifica del precedente provvedimento, che il padre versi alla madre l'importo mensile di 700,00 euro, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico specialistiche non coperte dal SSN e delle spese scolastiche documentate, e il 50% delle spese sportive e ricreative previamente concordate e documentate.

PRESCRIVE

Ai genitori:--

- Di collaborare con gli operatori dei servizi e di attenersi alle indicazioni che saranno loro impartite;
- Di partecipare con impegno e continuità al percorso di mediazione familiare;
- Di rispettare la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore stabilita dal TM e dal Servizio Sociale, astenendosi da comportamenti volti ad ostacolare la relazione dei figli con l'uno e l'altro genitore;
- Di accompagnare i minori alle osservazioni e ai colloqui psicologici;


Efficacia immediata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi a mezzo fax: alle parti presso i rispettivi difensori;
al SS d' [redacted] al Consultorio di [redacted]

Il presidente est.
Cinzia Mipioti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

addì 19 GEN. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F1
(Dr. Beniamino Tirabasso)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Genova, -

8 FEB. 2011



IL CANCELLIERE

Dr. BENIAMINO TIRABASSO